



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI AGROPOLI

ORDINANZA N. 64/07

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Agropoli:

- Visti gli articoli 68, 74, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Ritenuto necessario emanare una propria ordinanza, alla luce dell'attività di omogeneizzazione compartimentale dei provvedimenti ordinatori avviata dalla Capitaneria di Porto di Salerno, ed in particolare dell'Ordinanza n. 108/2007 in data 26.10.2007 del medesimo Comando, relativa al servizio di guardianaggio a bordo di navi in sosta nei porti;

ORDINA

- Art. 1 - Nei porti del circondario marittimo di Agropoli il servizio guardianaggio è obbligatorio a bordo delle unità navali ormeggiate nelle zone di transito e/o in tutte quelle aree non in concessione.
Per detto servizio il proprietario, il comandante o il raccomandatario marittimo dell'unità navale, possono avvalersi dei marittimi già facenti parte dell'equipaggio della stessa nave o di altri marittimi, nel numero e qualifiche stabilite dall'Autorità marittima.
- Art. 2 - I marittimi incaricati del servizio di guardianaggio devono:
- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso l'Autorità Marittima le proprie generalità e i recapiti telefonici;
 - attenersi alle vigenti regolamentazioni in materia di ormeggi e sosta delle unità navali nei porti del circondario marittimo di Agropoli, di sicurezza della navigazione e portuale e ad ogni disposizione impartita dall'Autorità marittima;
 - riferire tempestivamente alle locali Autorità marittime qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, in particolare le situazioni che possano compromettere la sicurezza delle unità navali, o generare pericoli d'incendio e inquinamento.
- Art. 3 - I titolari dei pontili d'ormeggio in concessione ricadenti nei porti del circondario marittimo di Agropoli dovranno anch'essi disporre di un servizio di guardianaggio con le stesse modalità indicate al precedente art. 2.
- Art. 4 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore dal 01.12.2007.
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato o illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231, nonché degli artt. 1251 e 1255 del Codice della Navigazione.

Agropoli, 06.11.2007


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maurizio VITALE